

**Regolamento per il funzionamento delle adunanze del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord
(Approvato nella seduta del 2 maggio 2019)**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, visto l'art. 24, 3 comma, della legge 31 dicembre 2012, n. 247

considerato che:

- il Consiglio esercita i compiti e le attribuzioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti e nel rispetto dei principi efficienza, efficacia e trasparenza;
- in quanto ente pubblico non economico a carattere associativo, il Consiglio è dotato di poteri regolamentari integrativi, organizzativi ed esecutivi, che esercita nei predetti limiti;

EMANA

il seguente

Regolamento per il funzionamento delle sedute consiliari

Art. 1 - Elezione delle cariche istituzionali

1. La prima seduta successiva all'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord è convocata dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione tra gli eletti, e deve tenersi entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, con avviso da comunicarsi a tutti i Consiglieri a mezzo pec o altro mezzo che assicuri la prova della ricezione, con preavviso di almeno 48 ore.
2. Detta seduta deve prevedere unicamente all'ordine del giorno l'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
3. L'elezione delle cariche avviene con scrutinio palese per chiamata nominale dei Consiglieri elettori, con le regole previste dall'art. 28, co. 9, della L. 247/12.
4. Avvenuta l'elezione del Presidente la seduta prosegue sotto la sua direzione e si procede con distinte votazioni all'elezione del Segretario e del Tesoriere.

Art. 2 - Il Presidente e i Vice Presidenti

1. Il Presidente rappresenta, presiede, dirige il Consiglio e ne coordina l'attività assicurando il buon andamento dei lavori consiliari e dell'amministrazione interna. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio dell'Ordine circondariale, predispose il calendario delle sedute consiliari e l'ordine del giorno; garantisce il regolare svolgimento delle sedute dirigendo e moderando gli interventi che devono essere contenuti nei tempi massimi prefissati dal Consiglio o dal presente regolamento. Il Presidente conferisce deleghe ai consiglieri per specifiche attività e progetti. Con l'approvazione del Consiglio, il Presidente conferisce deleghe per le funzioni di cui all'art. 29 legge 247/2012. Le deleghe riguardanti specifiche attività e progetti possono essere conferite, in via eccezionale, anche ad altri iscritti all'Albo che abbiano particolare competenza in materia.
2. Al fine di garantire la rappresentanza istituzionale nei numerosi e concomitanti impegni che richiedono la sua partecipazione, possono assistere il Presidente due

Vice Presidenti eletti dal Consiglio con le modalità indicate nell'art. 28, comma 9 della L. 247/12.

3. Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito da uno dei Vice Presidenti, da lui designato o, in mancanza di designazione, da quello più anziano per iscrizione in albo.

Art. 3 – Il Consigliere Segretario

1. Il Consigliere Segretario coadiuva il Presidente; assicura la disponibilità, all'inizio dell'adunanza, dei documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno; redige e cura la tenuta dei verbali delle adunanze; pubblica le delibere nel rispetto dei principi posti a tutela della riservatezza ed obblighi di trasparenza degli atti amministrativi; provvede alla trasmissione dei provvedimenti ai destinatari e agli ulteriori adempimenti deliberati; cura la regolare tenuta ed aggiornamento dell'Albo e degli Elenchi; sovrintende e cura l'organizzazione del personale dipendente e la gestione dei luoghi di lavoro, sorvegliando il funzionamento degli uffici; può avvalersi della collaborazione di un Consigliere per lo svolgimento delle proprie attività.
2. In caso di sua assenza è sostituito da un Consigliere designato anche verbalmente dal Presidente della seduta.

Art. 4 – Il Consigliere Tesoriere

1. Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinata tenuta della contabilità dell'Ordine avvalendosi della collaborazione di un professionista designato dal Consiglio o del funzionario responsabile; coadiuva il Presidente; redige le bozze di bilancio preventivo e consuntivo, in collaborazione con il Presidente, che sottopone all'approvazione del Consiglio e successivamente, previo parere dei revisori dei conti, all'Assemblea; svolge tutte le funzioni previste nel regolamento di contabilità dell'ente; esprime pareri non vincolanti sulle delibere che comportano voci di spesa; effettua i pagamenti; vigila e relaziona sul regolare pagamento dei contributi annuali da parte degli iscritti, proponendo per i morosi le previste sanzioni disciplinari e di sospensione amministrativa ex art. 29, comma 6, L. 247/12.

Art. 5 – La convocazione delle adunanze consiliari

1. Le sedute di Consiglio verranno, di norma, fissate nello stesso giorno con cadenza settimanale, salvo per casi particolari di oggettiva urgenza e per il periodo feriale, durante il quale potranno comunque tenersi adunanze nei casi di estrema gravità o urgenza.
2. Le adunanze del Consiglio saranno convocate con comunicazione contenente l'ordine del giorno, che sarà trasmesso almeno 36 ore antecedenti l'adunanza all'indirizzo pec comunicato da ciascun Consigliere all'atto del proprio insediamento o indicato in Albo, ovvero con altro mezzo che assicuri la prova della ricezione.
3. Salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza che impongano – previa specifica

autorizzazione del Presidente – la trattazione di una questione *ad horas*, ciascun Consigliere può segnalare al Presidente un argomento che intende far inserire all'ordine del giorno delle successive sedute.

4. Per la validità delle adunanze del Consiglio si applicano le norme previste dall'art. 28 L. 247/12.

Art. 6 – Svolgimento dell'adunanza consiliare

1. Il Presidente presiede e dirige l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento. Verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione sui punti all'ordine del giorno, salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza che impongono la trattazione di una questione *ad horas*.
2. Il Presidente modera la discussione degli argomenti. Ogni Consigliere può chiedere di intervenire sul punto in discussione una sola volta ed al termine degli interventi può chiedere di intervenire per una replica. Per un corretto andamento dei lavori, il Presidente concede la parola nell'ordine di richiesta della stessa, assicura che ciascun intervento non superi la durata massima di tre minuti, interviene per evitare discussioni, dialoghi fra i Consiglieri e divagazioni assicurando che ogni intervento riguardi unicamente la proposta oggetto di discussione.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione.
4. Qualora il numero delle questioni o l'importanza delle stesse sia tale da non consentire una ponderata deliberazione da parte del Collegio, quelle non trattate o che richiedano un approfondimento saranno inserite nell'ordine del giorno della successiva adunanza.
5. La votazione delle delibere è effettuata con voto palese per alzata di mano, salvo i casi in cui la legge prevede il voto segreto.
6. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
7. Il Segretario provvede a redigere il verbale dell'adunanza annotando gli argomenti trattati in un brogliaccio e successivamente trasponendoli nel verbale che verrà posto all'approvazione del Consiglio nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva. Il verbale dovrà contenere: l'argomento in discussione, il proponente, la sintesi degli interventi, l'esito della votazione, il deliberato, gli adempimenti conseguenti la delibera di cui il Segretario curerà l'esecuzione.
8. Nel caso in cui i Consiglieri richiedano che, all'interno del verbale sia riportato interamente il proprio intervento, sarà loro cura fornire al Segretario, nella medesima seduta di Consiglio, il testo in formato digitale.
9. Terminata la trattazione degli argomenti, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 7 – Partecipazione alle sedute consiliari

1. Di norma, le sedute di Consiglio non sono aperte al pubblico e la presenza è riservata ai soli Consiglieri, salvo i casi in cui sono convocate specifiche persone, le sedute solenni, quelle relative al giuramento dei nuovi avvocati o per le quali il Presidente convochi espressamente in pubblica udienza.
2. Al fine di garantire la libera determinazione dei Consiglieri, è fatto assoluto divieto di registrare e comunque divulgare il contenuto delle discussioni e degli interventi effettuati durante le sedute.
3. Il Consiglio si esprime mediante l'adozione di deliberazioni che possono essere diffuse solo all'esito dell'approvazione del verbale della seduta, ovvero anticipatamente nei casi indicati dal Consiglio. Le delibere saranno pubblicate sul sito web a cura del Segretario, nel rispetto della normativa a tutela della privacy e delle norme sulla pubblicità degli atti.

Art. 8 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in vigore.